

PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

(di seguito denominati «Stati membri»)

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica,

(in seguito denominate «le Comunità»),

rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea

da una parte, e

lo Stato di Israele,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2000.

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e il relativo atto di adesione è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione delle nuove parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo.

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e di Israele,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, in seguito denominati «i nuovi Stati membri», sono diventati parti dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra e, di conseguenza, adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo euromediterraneo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

Articolo 5

Norme di origine

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1) l'articolo 19, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

CAPITOLO PRIMO

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3

Prodotti agricoli

Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo euromediterraneo sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 del presente protocollo e relativi allegati.

Articolo 4

Prodotti agricoli trasformati

La tabella 2 dell'allegato VI dell'accordo euromediterraneo, che elenca le concessioni tariffarie sulle importazioni in Israele di prodotti originari della Comunità, è integrata dalla seguente concessione tariffaria supplementare:

«Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuo (in tonnellate)	Concessione entro i limiti del contingente
2005 20 10	— Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	30	Riduzione del 20 % dell'aliquota del dazio NPF»

ET "TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAHRUG RETROSPETTIVAMENT"
 NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
 PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ"
 PT "EMITIDO A POSTERIORI"
 SL "IZDANO NAKNADNO"
 SK "VYDANÉ DODATOČNE"
 FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
 SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"
 HE "אִישׁוּר בְּדִיעָנְדִי". »

2) l'articolo 20, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES "DUPLICADO"
 CS "DUPLIKÁT"
 DA "DUPLIKAT"
 DE "DUPLIKAT"
 ET "DUPLIKAAT"
 EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
 EN "DUPLICATE"
 FR "DUPLICATA"
 IT "DUPLICATO"
 LV "DUBLIKĀTS"
 LT "DUBLIKATAS"
 HU "MÁSODLAT"
 MT "DUPLIKAT"
 NL "DUPLICAAT"
 PL "DUPLIKAT"
 PT "SEGUNDA VIA"
 SL "DVOJNIK"
 SK "DUPLIKÁT"
 FI "KAKSOISKAPPALE"
 SV "DUPLIKAT"
 HE "דִּיעָנְדִי הָעֲנָקִי". »

Articolo 6

Presidenza del comitato di associazione

L'articolo 71, paragrafo 3, è modificato come segue:

«Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.»

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 7

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge da Israele o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

- l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo euromediterraneo;
- la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;
- la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Israele o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra Israele e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. Israele e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché:

- tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra Israele e la Comunità prima della data dell'adesione; e
- gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo euromediterraneo.

3. Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti di Israele o dei nuovi degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.

Articolo 8

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'accordo euromediterraneo possono essere applicate alle merci esportate da Israele verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso Israele, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Israele o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 9

Con il presente protocollo è stato convenuto che non possono essere formulate richieste, avviate azioni né modificate o revocate concessioni a norma degli articoli XXIV, paragrafo 6, e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 10

Per il 2004 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima della data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e le dichiarazioni del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 12

1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e lo Stato di Israele procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 13

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

2. Il presente protocollo si applica provvisoriamente a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 14

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 15

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de febrero del dos mil seis.

V Bruselu dne dvacátého třetího února dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende februar to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Februar zweitausendsechs.

Kahe tuhanda kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the twenty-third day of February in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois février deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré febbraio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada divdesmit trešajā februārī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų vasario dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év február huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussel, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Frar tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste februari tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Fevereiro de dois mil e seis.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho februára dvetisícšest'.

V Bruslju, triindvajsetega februarja leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje februari tjugohundrasex.

נעשה בבריסל ביום כה' בשבט תשס"ו, שהוא יום 23 בפברואר 2006

Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 På medlemsstaternas vägnar
 בשם המדינות החברות




Por las Comunidades Europeas
 Za Evropská společenství
 For De Europæiske Fællesskaber
 Für die Europäischen Gemeinschaften
 Euroopa ühenduste nimel
 Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 For the European Communities
 Pour les Communautés européennes
 Per le Comunità europee
 Eiropas Kopienų vārdā
 Europos Bendrijų vardu
 Az Európai Közösségek részéről
 Ghall-Komunitajiet Ewropej
 Voor de Europese Gemeenschappen
 W imieniu Wspólnot Europejskich
 Pelas Comunidades Europeias
 Za Európske spoločenstvá
 Za Evropske skupnosti
 Euroopan yhteisöjen puolesta
 På europeiska gemenskapernas vägnar
 בשם הקהילות האירופיות



Por el Estado de Israel
 Za Stát Izrael
 For Staten Israel
 Für den Staat Israel
 Iisraeli Riigi nimel
 Για το Κράτος του Ισραήλ
 For the State of Israel
 Pour l'État d'Israël
 Per lo Stato di Israele
 Izraēlas Valsts vārdā
 Izraelio Valstybės vardu
 Izrael Állam részéről
 Ghall-Istat ta' l-Iżrael
 Voor de Staat Israël
 W imieniu Państwa Izrael
 Pelo Estado de Israel
 Za Izraelský štát
 Za Državo Izrael
 Israelin valtion puolesta
 På Staten Israels vägnar

בשם מדינת ישראל



ALLEGATO I

«PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele

1. I prodotti elencati nell'allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nell'allegato.
2. a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a".
 - b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, nel caso dei prodotti corrispondenti ai codici 0105 12 00, 0207, 0404 10, 0407 00, 0709 90 60, 2204 21 e 2209 le riduzioni dei dazi si applicano anche al dazio doganale specifico.
 - c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto, nella colonna "b". Salvo diversa disposizione, questi contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre.
 - d) Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".
3. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d".

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".
4. Come indicato alla colonna "e", per alcuni prodotti per i quali non è stato fissato né un contingente né un quantitativo di riferimento la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 3 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato ad un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 3, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".
5. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'applicazione del presente protocollo.
6. Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
0105 12 00	Tacchine e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g	100	116 000 pezzi	0		
0207 25	Tacchini e tacchine, interi, congelati	100	1 400	0		
0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati					
0207 27 30/40/50/60/70	Pezzi di tacchino non disossati, congelati					
ex 0207 32	Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate	100	500	0		
ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate					
ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate					
ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate					
0207 34 10	Fegati grassi di oche, freschi o refrigerati	100	—	0		
0404 10	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	800	0		
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	100	520 000 pezzi	0		
0601 0602	Bulbi e affini e altre piante vive	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	19 800	0		
0603 10 80	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1° novembre al 15 aprile	100	7 000	0		
0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	100	0		
ex 0604 10 90	Muschi e licheni, esclusi i licheni delle renne, freschi	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0604 91	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi					

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
0604 99 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, tinti, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati (eccetto quelli essiccati)	100	10	0		
ex 0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo, fresche o refrigerate	100	30 000	0		
0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate	100	300	0		
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	100	9 000 per i pomodori ciliegia ⁽⁴⁾ + 1 000 per gli altri	0		
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	100	1 500	0		
0703 10 11	Cipolle da semina, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio	100	1 500	0		
0703 10 19	Altre cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio					
ex 0709 90 90	Cipollaccio (<i>Muscari comosum</i>), fresco o refrigerato, dal 15 febbraio al 15 maggio					
ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati, dal 1 novembre al 31 marzo	100	1 250	0		
0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate, dal 1 novembre al 31 marzo	100	336	0		
ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	6 832	40		
0706 90 90	Barbabietole da insalata, salsefica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili	100	2 000	0		
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 aprile	100	—	60	1 440	
ex 0709 40 00	Sedano (<i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i>), fresco o refrigerato, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	13 000	50		
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	100	15 400	40		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato	100	1 500	0		
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio	100	—	60		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 0709 90 90	Altri ortaggi o legumi freschi o refrigerati, escluso il cipollaccio (<i>Muscari comosum</i>)	100	2 000	0		
ex 0710 80 59	Frutta del genere <i>Capsicum</i> , dal 15 novembre al 30 aprile	100	—	30		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0711 90 50	Cipolle temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	300	0		
0712 90 30	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	100	700	0		
2002 90 91 2002 90 99	Polvere di pomodoro con un tenore di estratto secco superiore al 30 % in peso, preparata o conservata ma non nell'aceto o nell'acido acetico					
0712 90 50	Carote secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	100	180	0		
0712 90 90	Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati					
0910 40 19	Timo tritato o polverizzato					
0910 40 90	Foglie di alloro					
0910 91 90	Miscugli di vari tipi di spezie tritati o polverizzati					
0910 99 99	Altre spezie tritate o polverizzate					
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0804 40 00	Avocadi, freschi o secchi	100	—	80	37 200	

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi	100	—	40		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 0805 10	Arance, fresche	100	200 000 ⁽⁵⁾	60		
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100	21 000	60		
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi dal 15 marzo al 30 settembre	100	14 000	60		
ex 0805 40 00	Pompelmi, freschi	100	—	80		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 0805 50 10	Limoni, freschi	100	7 700	40		
ex 0805 50 90	Limette, fresche	100	1 000	0		
ex 0805 90 00	Kumquat	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0806 10 10	Uve da tavola, fresche dal 15 maggio al 20 luglio	100	—	0		
0807 11 00	Cocomeri, freschi dal 1° aprile al 15 giugno	100	9 400	50		
0807 19 00	Altri meloni freschi (eccetto cocomeri), dal 15 settembre al 31 maggio	100	11 500	50		
0810 10 00	Fragole fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100	2 600	60		
0810 50 00	Kiwi, freschi, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	—	0	240	
0810 90 95	Altre frutta fresche	100	500	0		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
ex 0810 90 95	Melagrane, fresche Cachi freschi, dal 1° novembre al 31 luglio	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Spicchi di pompelmo, congelati	80	—	0		
ex 0811 90 95	Datteri congelati	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 0811 90 95	Spicchi di pompelmo, congelati	100	—	80		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 0812 90 20	Arance, triturate, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	10 000	80		
ex 0812 90 99	Altri agrumi, triturati, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100	—	80	1 320	
0904 12 00	Pepe, tritato o polverizzato	100	—	80		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0904 20 10	Peperoni, non tritati né polverizzati	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0904 20 30	Altre frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , non tritate né polverizzate, dal 15 novembre al 30 aprile	100	—	30		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
0904 20 90	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , tritate o polverizzate					
0910 40 13	Timo, non tritato né polverizzato (escluso il serpillio)	100	200	0		
1302 20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	100		25		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
1602 31	Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino	100	2 250	0		
2001 10 00	Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	200	0		
2001 90 20	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, dal 15 novembre al 30 aprile	100	—	30		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 2001 90 93 ex 2001 90 99	Cipolline aventi diametro inferiore a 30 mm e okra, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
2002 10 10	Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	3 500	30		
ex 2004 90 98	Sedano rapa, escluso quello in miscugli, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato, diversi dai prodotti della voce 2006	100	—	30		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 2004 90 98	Carote preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, esclusi i prodotti della voce 2006	100	2 000	0		
ex 0710 80 95	Carote, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate					
ex 2004 90 98	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i sedani-rape e le carote	100	150	0		
ex 2005 10 00 ex 2005 90 80	Sedano rapa, cavoli (esclusi i cavolfiori), gombi, okra, esclusi quelli in miscugli, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	100	—	30		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, dal 15 novembre al 30 aprile, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	100	—	30		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
2005 90 80	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	100	1 300	0		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
2008 11 92 2008 11 94	Arachidi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
2008 30 51 2008 30 71	Segmenti di pompelmi	100	—	80	16 440	
ex 2008 30 55	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, triturati	100	—	80		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 2008 30 59	Arance e limoni triturati Pompelmi, esclusi i segmenti					
ex 2008 30 59	Segmenti di arance	100	1 000	0		
ex 2008 30 59	Arance, esclusi i segmenti di arance e le arance triturate	100	1 000	0		
ex 2008 30 75	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, triturati	100	—	80		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 2008 30 79	Pompelmi, esclusi i segmenti di pompelmi	100		80	2 400	
ex 2008 30 79	Arance e limoni triturati	100	—	80		
ex 2008 30 90	Pompelmo Polpa di agrumi Agrumi triturati	100	—	80	8 480	
ex 2008 40 71	Fette di pera, fritte in olio	100	100	0		
ex 2008 50 71	Fette di albicocca, fritte in olio					
ex 2008 70 71	Fette di pesca, fritte in olio					
ex 2008 92 74	Miscugli di frutta a fette, fritti in olio					
ex 2008 92 78	Miscugli di frutta a fette, fritti in olio					
ex 2008 99 67	Fette di mela, fritte in olio					

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zucchero	100	—	20		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Albicocche tagliate a metà, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 4,5 kg	100	—	20		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Polpa di albicocche, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 4,5 kg	100	180	0		
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78	Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zucchero	100	250	0		
2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 98	Succhi di arancia	100	46 000 di cui non più di 19 000 in confezioni di capacità inferiore o uguale a 2 l	70		
2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 99	Succhi di pompelmo	100	—	70	34 440	
2009 29 91	Succhi di pompelmo	70	—			
2009 39 11	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di un valore Brix superiore a 67, di un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	100	—	60		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di un valore Brix non superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, escluso il succo di limone	100	—	60		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4.
2009 39 19	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di un valore Brix superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	60	—			
2009 50	Succhi di pomodoro	100	10 200	60		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ %	Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
2009 61 2009 69	Succhi di uva, compresi i mosti di uva	100	2 000	0		
2009 80 89	Altri succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix non superiore a 67, di un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	100	350	0		
ex 2009 90	Miscugli di succhi di agrumi con succhi di frutta tropicali di un valore Brix non superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati Miscugli di succhi di agrumi di un valore Brix non superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati	100	2 800	0		
ex 2009 80 97	Succhi di guaiava, di un valore Brix non superiore a 67, senza zuccheri addizionati	100	100	0		
ex 2009 80 99	Succhi di fico d'India, di un valore Brix non superiore a 67, senza zuccheri addizionati	100	100	0		
ex 2204 21	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	100	3 760 hl	0		Riduzione del 100 % del dazio specifico per 3 760 hl
2209 00 11 2209 00 19	Aceto di vino	100	—			

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30.10.2003).

⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati "ex" codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽³⁾ La riduzione si applica unicamente alla componente "ad valorem" del dazio, salvo che per i prodotti corrispondenti ai seguenti codici: 0105 12 00, 0207, 0404 10, 0407 00, 0709 90 60, 2204 21 e 2209.

⁽⁴⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [regolamento (CE) n. 790/2000 del 14 aprile 2000 (GU L 95 del 15.4.2000) e successive modifiche].

⁽⁵⁾ All'interno di questo contingente tariffario, per il periodo dal 1° dicembre al 31 maggio, il dazio specifico indicato nell'elenco comunitario delle concessioni per l'OMC è azzerato, se il prezzo di entrata, concordato tra la Comunità europea e Israele, è almeno pari a 264 EUR/tonnellata. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico del contingente deve essere pari rispettivamente al 2, 4, 6 o 8 % del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio consolidato specifico previsto nell'ambito dell'OMC.»

ALLEGATO II

**«Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Israele
di prodotti agricoli originari della Comunità**

1. I prodotti elencati nell'allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e nell'allegato.
 2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna "e".
 3. Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti tariffari, il dazio doganale è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".
 4. Per alcuni prodotti, per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d".

Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, Israele può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, assoggettare il prodotto in questione ad un contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3.
 5. Per i prodotti per i quali non è stabilito un contingente tariffario né un quantitativo di riferimento, Israele può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
 6. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima della data di entrata in vigore del presente protocollo.
 7. Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono oggetto di un aumento fra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.
-

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 2

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci (1)	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine, faraone, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g	100	500 000 capi	0		
0102	Animali vivi della specie bovina	100	3 000 capi	0		
ex 0102	Animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso	100	8 500 capi	0		
ex 0102	Animali vivi della specie bovina destinati alla macellazione	100	1 000	0		
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	100	1 000	0		
0202 30	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate	100	6 000	0		
0206 29	Altre frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	100	500	0		
0402 10	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	100	1 500	55 % entro un contingente tariffario supplementare di 1 500 t		
0402 21	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	3 500	0		
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	100	800	0		
0405 00	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	100	350	0		
0406	Formaggi e latticini	100	500	0		
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	100	40 000 pezzi	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci (1)	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
0409 00 10	Miele naturale	100	150	0		
0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	50	0		
ex 0604 10	Muschi e licheni, freschi	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 2, paragrafo 5.
0604 91	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante ed erbe, freschi					
ex 0604 99	Fogliame e foglie, semplicemente essiccati					
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	100	17 000	0		
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	—	0	1 000	
0701 90	Altre patate, fresche o refrigerate	100	2 500	0		
0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	100	2 000	0		
0703 20 00	Aglione, fresco o refrigerato	100	200	25		
0710 21 00	Piselli, anche sgranati (<i>Pisum sativum</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	700	0		
0710 22 00	Fagioli, anche sgranati (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	400	0		
0710 29 00	Altri ortaggi o legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	350	0		
0710 30 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	300	0		
0710 80	Altri ortaggi o legumi, (anche cotti, in acqua o al vapore), congelati	100	500	0		
0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati					
ex 0712 90	Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluso l'aglio	100	300	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
0712 90 81	Aglio, secco, intero, tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparate	100	50	0		
0713 10 10	Piselli <i>pisum sativum</i> , secchi, sgranati, destinati alla semina	100	100	0		
0713 10 90	Piselli <i>Pisum sativum</i> , secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (escl. quelli da semina)	100	150	0		
0713 33	Fagioli comuni, secchi	100	100	0		
0713 39 00	Altri fagioli, secchi	100	150	0		
0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>), secche	100	2 500	0		
0713 90	Altri legumi da granella secchi	100	100	15		
0802 50 00	Pistacchi freschi o secchi, anche sgucciati o decorticati	100	250	0		
0802 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgucciate o decorticate	100	500	15		
ex 0804 20	Fichi, secchi	100	500	20		
0806 20	Uve, secche	100	100	25		
0808 10	Mele, fresche	100	2 300	0		
ex 0808 20	Pere, fresche	100	1 100	0		
ex 0808 20	Cotogne, fresche	100	200	0		
0811 20 31	Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	100	0		
0811 20 39	Ribes neri, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0811 20 51	Ribes rossi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0811 20 59	More di rovo o di gelso e more-lamponi, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
0811 90	Altre frutta anche a guscio, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	100	400	0		
0812 10 00	Ciliege temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	500	0		
0813 20 00	Prugne secche	100	150	0		
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati	25	50	0		
1001 10	Frumento (grano) duro	100	9 500	0		
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato	100	150 000	0		
1002 00 00	Segala	100	10 000	0		
1003 00	Orzo	100	210 000	0		
1005 90 00	Granturco, escluso il granturco destinato alla semina	100	11 000	0		
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	100	25 000	0		
1103 13	Semole e semolini di granturco	100	235 000	0		
ex 1103 20	Agglomerati in forma di pellets di altri cereali diversi dalla segala, dall'orzo, dall'avena, dal granturco, dal riso e dal frumento	100	7 500	0		
1104 12	Cereali di avena schiacciati o in fiocchi	34	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 2, paragrafo 5.
1107 10	Malto, non torrefatto	100	7 500	0		
1108	Amidi e fecole, inulina	25	—	0		
1208 10	Farine di fave di soia	100	400	0		
1209 91	Semi di ortaggi	100	500	0		
1209 99	Altri semi	100	500	0		
1214 10	Farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica	100	1 500	0		
1404 20	Linters di cotone	100	1 000	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 1507	Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini	40 per gli oli alimentari	—	0		
ex 1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	40 per gli oli alimentari	—	0		
ex 1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	40 per gli oli alimentari	—	0		
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	100 per gli oli alimentari	—	0		
1602 50	Preparazioni o conserve di carni o frattaglie della specie bovina	100	300	0		
ex 1604 13	Sardine, in recipienti ermeticamente chiusi	100	300	0		
ex 1604 14	Tonno, in recipienti ermeticamente chiusi					
1701 91 00	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, diversi dagli zuccheri greggi	100	—	0		
1701 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, diversi dagli zuccheri greggi					
1702 30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio	15	1 200	15		
1702 60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	100	200	0		
2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	17	50	0		
ex 2002 90	Pomodori, esclusi quelli interi o a pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, in polvere	100	200	0		
2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	1 200	10		
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, sotto forma di farina o semolino	75	300	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi	65				
2005 90 90	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100	900	0		
ex 2007 99	Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	26,4	590	0		
2008 50	Albicocche, altrimenti preparate o conservate	100	150	0		
2008 60 51	Ciliegie acide, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi superiori a 1 kg	92	200	0		
2008 60 61	Ciliegie acide, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi inferiori o uguali a 1 kg					
2008 70	Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate	100	1 600	0		
ex 2008 80 90	Fragole, preparate o conservate, in imballaggi inferiori o uguali a 4,5 kg (eccetto quelle con aggiunta di zuccheri o alcole)	90	100	0		
ex 2008 92	Miscugli di frutta tropicali, non contenenti fragole, noci e agrumi	100	500	0		
ex 2009 11 ex 2009 19	Succhi di arancio, anche congelati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg	100	—	0		
ex 2009 29	Succhi di pompelmo, non fermentati e senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg					
ex 2009 31	Succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	500	0		
ex 2009 39	Altri succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67					

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
2009 41 ex 2009 49	Succhi di ananasso, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20 Altri succhi di ananasso, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	—	0		
2009 61 ex 2009 69	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 30 Altri succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	200	0		
2009 71 ex 2009 79	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20 Altri succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	1 400	0		
ex 2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	510	0		
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	100	2 000 hl	0		
2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	100	3 000	0		
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	100	—	0		
2301 10	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	100	14 000	0		
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	100	2 200	0		
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	Dazio applicabile: 9,2 %	1 800	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
2306 41 00	Polveri di semi di ravizzone	Dazio applicabile: 4,5 %	3 500	0		
2309 10 20	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 %	100	1 000	0		
2309 10 90 2309 90 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali diverse dalle preparazioni aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 %, esclusi gli alimenti preparati per pesci ornamentali e uccelli	100	—	0		
2309 90 20 2309 90 30	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 % e alimenti preparati per pesci ornamentali e uccelli	100	1 400	0		
2401 10	Tabacchi non scostolati	100	1 000	Dazio applicabile 0,07 nis/kg		
2401 20	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati					

⁽¹⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati "ex" codici SA o "ex" codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente»

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Le modifiche dell'accordo di associazione adottate a norma del protocollo aggiuntivo non riguardano le questioni in sospeso relative alle norme di origine e le questioni connesse.

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ISRAELE

Le modifiche dell'accordo di associazione adottate a norma del protocollo aggiuntivo non pregiudicano l'esito futuro della questione delle norme di origine.
